

**ACCORDO INTEGRATIVO
TRA
LA SOCIETA DI SERVIZI VALLE D'AOSTA
E
OO.SS.
PER
LA GESTIONE DELL'ISTITUTO DEL PART TIME
PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON IL PROFILO DI
ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA CON FUNZIONE DI
GUIDA MUSEALE
CCNL FEDERCULTURE**

Il presente accordo integrativo ha la durata per il periodo decorrente dall'08 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o fax o pec, almeno tre mesi prima della scadenza.

Per la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. :

PRESIDENTE - Michel Luboz

CONSULENTE DEL LAVORO
Matteo Fratini


Per le Organizzazioni sindacali:

CISL f.p. Barbara Abram

SAVT f.p. Claudio Albertinelli

UIL Cristina Raisin

FP - CGIL Claudia Bionaz



**RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA CON FUNZIONE DI GUIDA MUSEALE**

1 - Il dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno può avanzare istanza di variazione del proprio monte ore lavorativo, consapevole che l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà un conseguenziale riproporzionamento della retribuzione in godimento.

2 - Le richieste possono essere formulate secondo le seguenti previsioni:

- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 50% corrispondente ad una prestazione di 18,5 ore settimanali;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 64,86% corrispondente ad una prestazione di 24 ore settimanali;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 81,08% corrispondente ad una prestazione di 30 ore settimanali;

3 - La variazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su istanza dei lavoratori sarà concessa nel limite massimo del 10% del personale in organico a tempo indeterminato a tempo pieno nello specifico profilo di addetto alla sorveglianza con funzione non educativa con arrotondamento all'unità superiore della frazione percentuale che ne consegue. Laddove le istanze siano superiori alla percentuale del 10% la Società darà applicazione al comma 9 e, comunque, le istanze pervenute correttamente saranno soddisfatte nei limiti del 10% in base alla graduatoria definita al comma 9.

4 - La Società avrà comunque la facoltà di richiedere, per comprovate esigenze organizzative, temporanee variazioni di orario ai singoli dipendenti.

5 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro può essere presentata una volta l'anno, entro il 1 marzo per il 2017, e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di consentire la trasformazione del rapporto, qualora vi sia la disponibilità di posti, con decorrenza dal 1 aprile per il 2017 e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno.

La domanda si intende presentata alla data di registrazione al protocollo della Società, alla data di spedizione tramite Raccomandata a mano o A/R o tramite inoltro via email pec:

societaserviziwdaspa@legalmail.it

Nella domanda, da redigere su modulistica fornita dall'ufficio personale, dovranno essere indicati, pena la decadenza:

- l'entità oraria del tempo parziale richiesto, secondo le percentuali indicate nel precedente comma 2;
- l'articolazione proposta dell'orario di lavoro;
- le motivazioni della richiesta, con specifica delle eventuali situazioni familiari e/o personali che diano titolo di precedenza;
- l'eventuale intenzione di svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata.

6 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale è vincolante e potrà essere revocata esclusivamente entro il la data di scadenza delle presentazioni delle domande (per il 2017 entro il 1 marzo e per gli anni successivi entro il 30 novembre) dello stesso anno tramite raccomandata a mano o pec all'indirizzo societaserviziwdaspa@legalmail.it

7 - Le domande possono essere avanzate per il periodo temporale previsto all'anno relativo al contratto di servizio di competenza alla domanda oppure a tempo indeterminato.

8 - Ogni anno nel limite del 10% previsto dall'articolo 3 la società riserverà il 40% dei posti disponibili alle istanze presentate a tempo indeterminato.



9 - Nel caso in cui le richieste siano superiori al 10% la Società potrà concedere il rapporto di lavoro a tempo parziale secondo le seguenti priorità a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza:

- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap grave;
- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap semplice;
- genitore con figli minorenni con disabilità certificata;
- assistenza di un soggetto componente il nucleo familiare del lavoro con handicap legge 104/92 e/o patologia oncologica;
- assistenza figli minori di 3 anni;
- lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale;
- particolari situazioni familiari e/o personali debitamente documentati;
- assistenza figli minori;
- anzianità anagrafica privilegiando il lavoratore più anziano;

10 - La richiesta di trasformazione di rapporto di lavoro potrà subire per ragioni organizzative una modifica della prestazione da rendere in aumento o diminuzione fino a raggiungere le percentuali previste dal secondo comma del presente accordo. Sarà facoltà della Società variare le sedi di lavoro dell'istante. In conseguenza di tali modifiche, di sedi e di orario, il lavoratore avrà la facoltà di recedere dall'istanza presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa trasformabile a tempo parziale, laddove la modifica imposta rispetto alla richiesta non sia reputata sostenibile dallo stesso.

11 - Le istanze non accolte decadranno automaticamente.